

**C I T T A' D I C O S S A T O**  
**(Provincia di Biella)**

---

**REGOLAMENTO DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO**

---

**DELLA GIUNTA COMUNALE**

---

**(Art. 36, comma 6, dello Statuto)**

**CAPO I**

**DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

---

**Art. 1**

**COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA  
SOSTITUTO DEL SINDACO**

1. La composizione, l'elezione e la durata in carica della Giunta Comunale sono disciplinate dalla legge e, rispettivamente, dagli articoli 30, 31 e 33 dello Statuto.
2. L'articolo 43 dello Statuto individua l'Assessore cui compete sostituire il Sindaco, nei casi di assenza od impedimento di questi, anche nella qualità di presidente della Giunta comunale.

**Art. 2**

**MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO LA GIUNTA. ANZIANITA' E SINGOLE  
CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI.**

1. La mozione di sfiducia costruttiva, l'anzianità degli assessori e le singole loro cessazioni della carica sono disciplinate dalla Legge e, rispettivamente, dagli articoli 34, 32, e 35 dello Statuto.

**Art. 3**

**ATTRIBUZIONI - NON PUBBLICITA' DELLE SEDUTE -**

1. La Giunta Comunale esercita le funzioni conferitele dalla legge, le funzioni attribuitele dallo Statuto ed in particolare dagli articoli 29, commi 3 e 4, 37 e 38 nonché tutte le funzioni dalla legge non riservate al consiglio comunale e dallo Statuto non attribuite al Sindaco od al Segretario Comunale.

## **CAPO II**

### **CONVOCAZIONE**

---

#### **Art. 4**

#### **GIORNO ED ORARIO DELLE SEDUTE ORDINARIE. ORDINE DEL GIORNO**

1. La giunta comunale si riunisce in via ordinaria una volta alla settimana nell'apposita sala del Palazzo comunale, in giorno ed orario che essa stessa fissa nella prima seduta successiva all'elezione. La fissazione è efficace sino a nuova diversa fissazione.
2. Per le sedute che la giunta tiene in via ordinaria nel giorno della settimana ed all'orario fissato ai sensi del comma 1. Non è prescritta convocazione. Gli eventuali differimenti di seduta a settimana successiva disposti dal Sindaco sono da lui prontamente comunicati agli assessori.
3. L'ordine del giorno delle sedute, da tenersi in via ordinaria ai sensi dei commi 1. e 2., è stabilito dal Sindaco tenendo conto delle proposte di iscrizione tempestivamente formulate dagli assessori, ed è messo a disposizione di quest'ultimi mediante deposito nella segreteria comunale unitamente a tutti i documenti che vi hanno riferimento. I rappresentanti dei Gruppi consiliari assistenti alle sedute a' termini del comma 2., dell'articolo 3 hanno diritto alla consegna di copia dell'ordine del giorno.
4. Con la presenza ed il consenso di tutti i componenti, la Giunta comunale può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

#### **Art. 5**

#### **COMUNICAZIONE DELLE SEDUTE ORDINARIE AI CAPIGRUPPO ED AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Giorno della settimana ed orario fissati ai sensi del comma 11 dell'articolo 4 sono dal Sindaco prontamente comunicati per iscritto ai capigruppo consiliari, per l'esercizio della facoltà prevista dal comma 3 dell'articolo 36 dell Statuto in capo ai rappresentanti dei gruppi. Stessa comunicazione è dal Sindaco fatta oralmente al Consiglio comunale nella prima seduta utile.
2. Le eventuali successive modificazioni del giorno e/o dell'orario fissati dalla giunta a' sensi del comma 1 dell'articolo 4 sono comunicate ai capigruppo ed al consiglio comunale nei modi e nei termini stabiliti al comma 1.

**Art. 6**  
**CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE**  
**STRAORDINARIE**

1. Il Sindaco può convocare sedute straordinarie della Giunta, ossia in giorni ed orari diversi da quelli fissati a' sensi del comma 1 dell'articolo 4, quando ne ravvisa l'urgente necessità.  
In tali casi il Sindaco convoca gli assessori e loro comunica gli ordini del giorno delle sedute anche con semplice avviso telefonico, da darsi almeno cinque ore prima dell'inizio di ogni seduta.  
Gli stessi ordini del giorno sono comunicati ai rappresentanti dei gruppi consiliari assistenti alle sedute a' termini del comma 2. dell'articolo 2; inoltre, tali rappresentanti hanno diritto ad avere copie degli ordini del giorno allorchè quest'ultimi sono stati comunicati per iscritto agli assessori.
2. Anche nelle sedute convocate a' sensi del comma 1, con la presenza ed il consenso di tutti i componenti, la giunta comunale può trattare argomenti ulteriori rispetto a quelli rientranti nell'ordine del giorno dal Sindaco comunicato agli assessori.
3. La convocazione di sedute straordinarie ai sensi del comma 1 sono dal Sindaco comunicate ai capigruppo con lo stesso mezzo e contestualmente all'avviso agli assessori di cui al comma 2.

**CAPO III**  
**FUNZIONAMENTO**

**Art. 7**  
**ATTIVITA' DELLA GIUNTA**

1. La giunta è presieduta dal Sindaco che ne cura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e ne assicura l'unitaria responsabilità di decisione, anche avvalendosi dei suoi poteri di coordinamento, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori.
2. La giunta comunale impronta la propria azione ai principi della trasparenza, dell'efficienza e della collegialità.  
Nel rispetto di quanto in proposito abbia a risultare dal documento programmatico approvato contestualmente all'elezione della giunta, per concorrere all'attuazione di tali principi il Sindaco:
  - a. assegna a ciascun assessore funzioni ordinate organicamente per materia nonchè la sovrintendenza al funzionamento dei correlativi servizi ed uffici;
  - b. ove lo ritenga opportuno, rilascia le delegazioni di cui agli articoli 40, lettera f) e 42. lettera g) dello Statuto in modo da favorire la razionale organizzazione delle funzioni comunali.

**Art. 8**  
**RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. La giunta attua gli indirizzi politico-amministrativi deliberati dal Consiglio comunale, nei confronti del quale svolge attività propulsiva e di impulso.  
Al Consiglio comunale essa, a norma dell'articolo 37, lettera n), dello Statuto, riferisce annualmente sull'attività svolta e sullo stato di attuazione dei programmi presentando relazione articolata per assessorati entro il termine ultimo di approvazione del conto consuntivo.

**Art. 9**  
**VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI**

---

1. La giunta comunale delibera con l'intervento del presidente e di almeno tre assessori, a maggioranza assoluta di voti; sono salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dallo Statuto.
2. Le votazioni sono palesi, per appello nominale o per alzata di mano a discrezione del presidente; sono però segrete le votazioni concernenti persone.
3. Non è computato tra gli intervenuti il componente allontanatosi perchè l'argomento in trattazioni concerne questione nella quale egli od anche i parenti o affini suoi entro il quarto grado hanno interesse.  
Il componente che dichiara di astenersi dal voto è computato tra gli intervenuti ma non nel numero dei votanti.  
Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle sono computate per determinare il numero dei votanti.
4. Non può essere riproposta nella stessa seduta la proposta di deliberazione su cui si è avuta parità di voti.

**Art.10**  
**INTERVENTO DEI CONSIGLIERI DELEGATI**

1. Su invito del Sindaco, che può loro essere rivolto in semplice forma verbale, alle sedute della giunta intervengono, senza diritto al voto, i consiglieri comunali cui sono state delegate attribuzioni ai sensi dell'articolo 42 lettera h) dello Statuto. Essi hanno diritto di parola nei soli argomenti attinenti alle attribuzioni loro delegate.

**Art. 11**  
**ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI**

---

1. Nella trattazione degli argomenti, la giunta comunale si attiene all'ordine del giorno depositato dal Sindaco a norma dell'articolo 4, comma 3, o comunicato agli assessori a norma dell'articolo 6. comma 1. e da consegnarsi o comunicarsi ai rappresentanti dei

gruppi consiliari a norma dell'ultima parte del comma 1 dell'articolo 6. La giunta può però deliberare qualsiasi modificazione all'ordine del giorno anche ai fini di:

- a) porre in trattazione gli argomenti di cui al comma 4 dell'articolo 4 e del comma 2 dell'articolo 6;
  - b) ove del caso, gli altri pareri di cui allo stesso comma 1.
2. I componenti della Giunta hanno comunque diritto che nel verbale si dia atto dei rispettivi voti e dei motivi dei medesimi.
  3. I processi verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

### **Art. 13**

#### **REVOCA E MODIFICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI**

1. Le deliberazioni della giunta comunale che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive si hanno per non adottate ove non facciano menzione delle modificazioni o della revoca.

### **Art. 14**

#### **INCOMPATIBILITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE**

1. Il segretario comunale deve ritirarsi dalla seduta quando la proposta di deliberazione in trattazione concerne interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. Nei casi previsti dal comma 1 le funzioni del segretario comunale sono esercitate dal vice segretario che rende anche il parere di cui all'articolo 53 della legge 8.6.1990, n. 142.

### **CAPO IV**

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

---

### **Art. 15**

#### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO**

1. In sede di prima applicazione di questo regolamento il sindaco dà ai Capigruppo la comunicazione di cui al comma 1, dell'art. 5 entro tre giorni dalla conseguita efficacia del regolamento stesso.

### **Art. 16**

#### **PUBBLICAZIONE**

1. Il presente regolamento è pubblicato a norma del comma 6 dell'articolo 90 dello Statuto
-

Il presente Regolamento di convocazione e funzionamento della Giunta Comunale approvato con deliberazione n. 19 del Consiglio Comunale in data 27.04.1992 è stata: pubblicata dal 26.05.1992 al 10.06.1992, divenuta esecutiva in data 25.06.1992 e ripubblicata dal 30.06.1992 al 15.07.1992.